

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3414

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANSELMI, SPERANZA, CECCHI, SEPPIA, TATARELLA,  
DE CATALDO, OLCESE, BOZZI, CRUCIANELLI, RIZZO**

*Presentata il 18 maggio 1982*

Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2, pone come termine finale per i lavori dell'indagine e per la presentazione della relazione alle Camere quello di sei mesi dall'insediamento della Commissione. Poiché la Commissione — i cui componenti sono stati nominati dai Presidenti delle Camere il 10 novembre 1981, mentre la designazione del Presidente nella persona dell'onorevole Tina Anselmi è seguita il 1° dicembre — ha tenuto la prima seduta, nella quale ha proceduto alla propria costituzione, il 9 dicembre 1981, il termine di legge verrebbe a spirare con l'8 giugno 1982.

La Commissione ha in questi mesi affrontato la complessa indagine affidatale, le cui ramificazioni debbono spaziare sui numerosi campi e oggetti analiticamente

elencati nell'articolo 1 della legge istitutiva, attraverso un'attività che, nei suoi dati estrinseci, può riassumersi come segue per quanto riguarda l'arco di 22 settimane (comprehensive dei periodi natalizio, pasquale e degli altri periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari) intercorrenti tra il 9 dicembre 1981 e il 12 maggio 1982:

n. 32 sedute plenarie (per complessive 167 ore di seduta), più n. 18 sedute dell'Ufficio di Presidenza (delle quali 7 nella composizione allargata ai rappresentanti dei gruppi);

n. 54 audizioni svolte;

attività istruttorie varie di altri tipi, fra cui operazioni di polizia giudiziaria (perquisizioni, sequestri, mandati di esibizione di atti eccetera) e perizie specialistiche;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ricezione o acquisizione, presso pubbliche autorità, enti, società commerciali, associazioni o privati, di circa 25 mila pagine di documentazione scritta (oltre a supporti vari di documentazione fonica o audio-visiva).

La Commissione, che ai propri fini metodologici e organizzativi interni ha suddiviso il campo dell'indagine in un certo numero di filoni istruttori (poi destinati a confluire unitariamente nel quadro d'insieme della relazione finale), ha già condotto ad uno stadio di approfondimento molto avanzato gli accertamenti in ordine al rapporto fra P2 e Massoneria ufficiale, ai condizionamenti del settore dell'informazione (con gli aspetti bancari connessi); è attualmente impegnata nella verifica istruttoria delle risultanze documentali in materia di rapporti con il mondo politico e influenze sulle pubbliche funzioni, penetrazione nei vertici dei corpi militari e nei servizi informativi; si appresta ad estendere la propria attività di riscontro autonomo del materiale di documentazione acquisito e in via di acquisizione nei settori dei rapporti con la eversione terroristica, delle collusioni nel mondo degli affari, dei collegamenti mafiosi e internazionali eccetera.

Nella conduzione della complessa indagine la Commissione si avvale non soltanto degli esami testimoniali, numerosi e non esauribili nel termine originariamente previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, ma deve anzitutto basarsi sull'esame dell'imponente documentazione, posta a disposizione da diverse autorità e soprattutto dalla magistratura.

I documenti non possono essere evidentemente asportati in originale dagli uffici giudiziari, poiché in tal modo non potrebbero continuare le istruttorie penali, tuttora pendenti. Si è perciò reso necessario procedere ad estrarre copia dei documenti predetti. Tale operazione, pur nella collaborazione prestata dall'autorità giudiziaria, non ha potuto essere conclusa in tempi brevi ed è tuttora in corso. Si pensi che nel solo Ufficio istruzione del tribunale di Roma (presso cui, del resto, si trova la maggior parte della documentazione) dovevano essere ancora fotocopiate, ai primi del mese di maggio, circa trentacinquemila cartelle dattiloscritte o fogli manoscritti.

La documentazione, man mano che è pervenuta in copia alla Commissione, è stata esaminata dagli onorevoli commissari, i quali per altro hanno bisogno di ulteriore tempo per prendere conoscenza della documentazione in arrivo e potere così orientare le successive indagini.

Si chiede pertanto di prorogare di 9 mesi, cioè fino all'8 marzo 1983, il termine originariamente previsto; una più breve proroga si rivelerebbe infatti poco realistica non solo perché le indagini della Commissione si rilevano complesse, in particolare per le ragioni dianzi esposte circa la documentazione, ma anche perché occorre considerare l'impegno certamente non lieve connesso con i tempi di stesura della relazione.

La Commissione ha del resto espresso l'unanime proposito di continuare ad imprimere ai propri lavori il ritmo più serrato, così da pervenire alle conclusioni nel tempo più breve, anche non utilizzando, se si rivelerà possibile, l'intera durata della proroga.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino all'8 marzo 1983.

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.